

Pubblicato il 07/03/2022

N. 00287/2022REG.PROV.COLL.

N. 00509/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2021, proposto da RWE Renewables Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio e Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello 40;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità,
Regione Siciliana - Presidenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

G.S.E. s.p.a., non costituito in giudizio;
OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, n. 1010 del 30 marzo 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, della Regione Siciliana – Presidenza e del sig. OMISSIS OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La RWE Renewables Italia s.r.l. (di seguito RWE) ha esposto che:

- è titolare di un impianto eolico ubicato nei Comuni di Alcamo e Partinico, la cui costruzione e gestione è stata autorizzata dalla Regione Siciliana con il D.R.S. n. 778 del 17 maggio 2007 e con il D.R.S. n. 112 del 31 gennaio 2008;
- la Regione, con i suddetti provvedimenti, ha espressamente dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'impianto, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della l. n. 10 del 1991 e dell'art. 69 della l.r. n. 32 del 2000;

- per assicurarsi la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, ha proceduto alla stipulazione di contratti per la costituzione di diritti di superficie, servitù e locazione su alcuni terreni;
- tra i vari contratti stipulati allo scopo vi è stato quello, del 12 maggio 2008, concluso con il sig. OMISSIS, con il quale sono stati costituiti:
 - (i) un rapporto di locazione con riferimento a una porzione del terreno distinto al catasto terreni del Comune di Alcamo, foglio n. 85, particelle 376 e 377;
 - (ii) il diritto di superficie, anch'esso sulle particelle n. 376 e 377, sull'area interessata dalla costruzione della turbina eolica sopra menzionata;
 - (iii) le servitù necessarie al funzionamento della turbina medesima;
 - (iv) la servitù di elettrodotto su porzioni di terreno comprese nella particella n. 356;
- il Tribunale di Trapani con ordinanza del 10 ottobre 2013, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 918 del 9 maggio 2018, ha dichiarato la risoluzione del rapporto di locazione tra le parti, senza tuttavia condannare alla restituzione delle aree nel frattempo occupate per realizzare su di esse uno sedici aerogeneratori dell'impianto, segnatamente l'aerogeneratore n. 5;
- l'avvocato OMISSIS OMISSIS e la signora OMISSIS, in qualità di eredi del signor OMISSIS, hanno instaurato un procedimento sommario di cognizione dinanzi al Tribunale di Trapani, per la condanna, tra l'altro, di RWE alla restituzione delle aree su cui insiste l'aerogeneratore 5 dell'impianto;
- RWE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie;
- RWE, nel 2018, ha presentato alla Regione l'istanza per l'emanazione di un decreto di acquisizione coattiva dei diritti di servitù e di superficie su aree utilizzate per gli elettrodotti e gli adeguamenti della viabilità esistente e, con nota del 22 marzo 2019, ha integrato la propria istanza, riferendola anche alla particella interessata dall'aerogeneratore n. 5 dell'impianto;

- la Regione ha prima comunicato i motivi ostativi, in relazione ai quali RWE ha svolto controdeduzioni, e poi, con provvedimento del 9 marzo 2020, ha dato esito negativo all'istanza.

Il Tar per la Sicilia, Sezione Terza, con la sentenza 30 marzo 2021, n. 1010, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto dalla RWE avverso il D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia – Servizio 3, n. 229 del 9 marzo 2020, con cui la Regione ha respinto la domanda di emanare il provvedimento di acquisizione sanante.

Il presente appello è articolato nei seguenti motivi:

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 12 e 13 della l.r. n. 7 del 2019. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. Irragionevolezza manifesta.

La Regione non avrebbe inteso rigettare le osservazioni in quanto tardive, ma avrebbe erroneamente ritenuto che non fossero state neppure presentate.

La sentenza sarebbe erranea anche laddove ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, mentre l'esercizio del potere di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ha natura discrezionale e non vincolata.

Se la Regione avesse esaminato le controdeduzioni, si sarebbe avveduta che RWE aveva richiesto la costituzione coattiva dei diritti di servitù, ossia proprio l'applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 nei termini che la stessa Amministrazione ha espressamente ritenuto ammissibile.

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

La sentenza appellata avrebbe integralmente sostituito la motivazione del diniego con autonome valutazioni, esercitando illegittimamente un potere di

amministrazione attiva che non competeva al giudice di primo grado, con conseguente violazione anche dell'art. 34 c.p.a.

Per la Regione l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è applicabile per costituire coattivamente diritti di servitù in favore di soggetti privati, come previsto dal comma 6 dell'art. 42-bis, e l'istanza avrebbe per oggetto proprio la costituzione del diritto di servitù, sicché il diniego dell'istanza sarebbe manifestamente irragionevole e contraddittoriamente intrinseco.

La sentenza non avrebbe valutato la legittimità del diniego, ma ne avrebbe inammissibilmente sostituito la motivazione, con valutazioni ed assunti del tutto estranei al diniego medesimo.

Il diniego avrebbe ritenuto applicabile, in astratto, l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 per acquisire in via coattiva servitù in favore di soggetti privati, ma, in concreto, non si sarebbe avveduto che l'istanza aveva per oggetto proprio l'acquisizione di tali diritti; la sentenza, invece, avrebbe negato in radice l'applicabilità dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ritenendo che la norma consentirebbe l'esercizio di poteri di acquisizione coattiva solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia avviato un procedimento di esproprio ed abbia essa stessa utilizzato direttamente le aree in questione, senza poi concluderlo legittimamente.

Error in indicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e s.m.i. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per irragionevolezza manifesta, per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.

La motivazione della sentenza sarebbe erronea, in quanto l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non subordina la propria applicazione al preventivo avvio di un procedimento di esproprio, mentre può essere utilizzata in qualsiasi fattispecie in cui un terreno privato sia utilizzato per finalità di interesse pubblico.

Diversamente, l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 presterebbe il fianco a rilevanti profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5 del 2020, ha evidenziato che la stessa formulazione letterale dell'art. 42-bis induce a ritenere che la disposizione, lungi dal poter trovare applicazione solo nei casi in cui la P.A. agisce nella sua veste di autorità, sia pure senza un valido titolo, deve essere intesa come una disposizione di chiusura del sistema.

L'applicazione dell'art. 42-bis non presupporrebbe affatto che l'Amministrazione abbia esercitato illegittimamente il potere di esproprio, bensì richiede che un bene privato sia utilizzato per scopi di interesse pubblico, in assenza di idoneo titolo, a prescindere dall'esercizio o meno dei poteri di esproprio.

Inoltre, nel caso di specie, il procedimento di esproprio sarebbe stato avviato.

La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 42-bis sarebbe stata pacificamente applicata per costituire servitù di elettrodotto in favore di società di capitali, per cui come sarebbe ammessa la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto e di passaggio sulle strade di esercizio dell'impianto, sarebbe altrettanto configurabile la servitù consistente nel tollerare la presenza dell'aerogeneratore n. 5 di proprietà di RWE sul fondo di proprietà del controinteressato.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 per violazione dell'art. e dell'art. 97 Cost.

Per l'eventualità in cui si ritenesse che l'art. 42-bis, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 327 del 2001, sia applicabile esclusivamente nel caso in cui l'Autorità pubblica abbia essa stessa utilizzato un bene privato, mentre la norma non potrebbe operare nel caso in cui il terreno sia stato utilizzato da un soggetto privato per finalità di interesse pubblico, specificamente autorizzato dalla legge a beneficiare dell'esercizio dei poteri pubblici di espropriazione per pubblica utilità, dovrebbe essere sollevata la questione

di legittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento e contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.

Error in iudicando. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Difetto di istruttoria.

La RWE, prima di chiedere alla Regione l'attivazione dei poteri di acquisizione coattiva, avrebbe manifestato al controinteressato la più ampia disponibilità transattiva, nei limiti della ragionevolezza, per superare le ragioni di controversia ed assicurarsi la disponibilità delle aree occupate dall'aerogeneratore n. 5, ma il controinteressato partirebbe dall'abnorme assunto di essere proprietario dell'aerogeneratore n. 5, nonché titolare degli incentivi riferibili alla produzione energetica dell'aerogeneratore medesimo.

L'acquisto della proprietà dell'aerogeneratore n. 5 per accessione non sarebbe stata accertata né dichiarata da alcun giudice, né un simile effetto potrebbe ma essersi prodotto e, comunque, l'istituto dell'accessione non opererebbe quando si risolve un contratto di locazione.

La RWE ha dedotto le seguenti ulteriori censure:

Error in iudicando: sull'inammissibilità dei motivi IV, V e VI del ricorso di primo grado.

Riproposizione delle censure.

A. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. n. 29 del 2015. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e dell'irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

B. Error in iudicando. In subordine: questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. n. 29 del 2015, per contrasto con l'art. 14 dello Statuto Regionale e per contrasto con gli articoli 3, 11, 41, 42 e 117 Cost.

C. Error in iudicando. Istanza di disapplicazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. n. 29 del 2015, per contrasto con gli articoli 11 e 117 Cost. Questione in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 267 TFUE.

D. Error in iudicando. Istanza di disapplicazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. n. 29 del 2015, per contrasto con gli articoli 3, 11, 97 e 117 Cost. Questione in via pregiudiziale dell'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 267 TFUE in relazione ai principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e della libertà di stabilimento.

L'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e la Presidenza della Regione Siciliana si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello.

Il signor OMISSIS – nel rilevare che l'estinzione del diritto di superficie originariamente ed espressamente pattuito, con il contratto risolto, a favore della MER WIND srl comporta che la torre eolica eretta sul terreno dei OMISSIS appartenga *ipso facto* agli stessi proprietari dell'area sulla quale insiste, in virtù degli articoli 934 e seguenti sul diritto di accessione - ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell'appello.

L'appellante ha prodotto altre memorie a sostegno delle proprie difese.

All'udienza pubblica del 17 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è fondato e va di conseguenza accolto.

3. In particolare, sono fondati i primi due motivi di appello, mentre i rimanenti motivi devono essere assorbiti, in quanto, diversamente, il collegio si pronuncerebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati.

3.1. L'azione amministrativa, in particolare, si presenta viziata da carenza di istruttoria e irragionevolezza manifesta.

In via preliminare, occorre osservare che l'art. 42-bis, comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede che *“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti,*

privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti telecomunicazioni, acqua e energia”.

La E.ON Climate & Renewables Italia s.r.l. (cui è succeduta la RWE), con istanza del 25 settembre 2018, e con successiva istanza di rettifica e integrazione del 22 marzo 2019 – tenuto conto, tra l’altro, che, con riferimento ai terreni interessati dalle strade di collegamento tra gli aerogeneratori, la Società ha interesse, ove non ne fosse disposta l’acquisizione delle aree, all’acquisizione al proprio patrimonio del diritto di servitù sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 - ha chiesto alla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di avviare, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, il procedimento volto all’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, al fine di acquisire il diritto di superficie ed il diritto di servitù sui terreni e, quindi, la disponibilità dei terreni elencati nella tabella A, tra i quali, con l’istanza di rettifica, sono inclusi i terreni nel Comune di Alcamo, foglio 85, particelle 356, 376 e 377.

L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con atto del 10 febbraio 2020, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 7 del 2019, specificando quanto segue:

“E’ palese, quindi, che l’acquisizione coattiva sanante, ove abbia come beneficiario non direttamente la P.A. o un ente pubblico in qualità di autorità espropriante, bensì un soggetto, come codesta Società, titolare di autorizzazione nell’ambito dei servizi di interesse pubblico energetici, non potrà avere ad oggetto il diritto di proprietà ma esclusivamente quello di servitù (si intende di elettrodotto e/o di passaggio). La su menzionata disposizione di legge [l’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001] osta, pertanto, all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi”.

L’Amministrazione ha precisato che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società avrebbe avuto diritto a presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La RWE, con nota del 3 marzo 2020, ha formulato controdeduzioni in cui ha tra l'altro evidenziato che:

“Sotto distinto profilo, codesta Spett.le Regione non pare avere considerato che, con l'istanza di acquisizione coattiva, la scrivente Società ha chiesto di costituire anche diritti di servitù di cavidotto e di servitù di passaggio, debitamente riportati nell'allegato A ...”;

“In conclusione sul punto, nulla osta alla costituzione dei diritti di servitù, indicati nell'istanza di RWE, di cui pertanto si chiede l'accoglimento”;

“Nel caso specifico della servitù di elettrodotto e della servitù di passaggio, tale diritto consiste rispettivamente nella realizzazione di scavi per il transito e la posa in loco dei cavidotti interrati e nella realizzazione degli scavi e delle opere necessarie a realizzare la viabilità occorrente per esercitare il passaggio”;

“Infine, e in via subordinata rispetto ai rilievi che precedono, non vi è alcuna ragione che osti a qualificare la richiesta di acquisizione coattiva di RWE come istanza di acquisire il diritto di servitù a carico dei fondi su cui insiste l'aerogeneratore n. 5 dell'impianto”.

L'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con DDG n. 229 del 9 marzo 2020, non ha accolto l'istanza avanzata dalla RWE, già E.On Climate e Renewables Italia s.r.l., finalizzata all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, della proprietà del suolo delle particelle nn. 376 e 377, foglio di mappa 85, NTC Comune di Alcamo, ove è allocata la turbina eolica n. 5 dell'impianto denominato Parco Eolico “Alcamo”.

Il provvedimento di diniego è stato assunto vista la nota del 10 febbraio 2020, con la quale l'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi al mancato accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 7 del 2019, evidenziandoli in dettaglio nella medesima nota, ed invitando la Società a trasmettere proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione entro il termine di dieci giorni e considerato che la Società non ha presentato nel termine sopraindicato né a tutt'oggi osservazioni ovvero alcuna documentazione.

I vizi di legittimità dell'azione amministrativa emergono in modo evidente dalla lettura degli atti.

3.1.1. In primo luogo, e ciò è dirimente ai fini della delibazione della controversia, l'Amministrazione, nella richiamata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha specificato che l'acquisizione coattiva sanante, ove abbia come beneficiario non direttamente la P.A. o un ente pubblico in qualità di autorità espropriante, bensì un soggetto, "come codesta Società", titolare di autorizzazione nell'ambito di servizi di interesse pubblico energetici, non potrà avere ad oggetto il diritto di proprietà ma esclusivamente quello di servitù, di elettrodotto e/o di passaggio.

La RWE è titolare di autorizzazione unica per un impianto di produzione di energia eolica, che costituisce opera di pubblica utilità.

Di talché, l'Amministrazione ha respinto l'istanza evidentemente postulando che la Società avesse avanzato istanza di acquisizione coattiva sanante esclusivamente ai sensi dell'art. 42-bis, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.

Diversamente, la Società ha presentato l'istanza per l'emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 allo scopo di acquisire il diritto di superficie ed il diritto di servitù sui terreni, vale a dire anche ai sensi del comma 6 dell'art. 42-bis e la stessa Amministrazione, come detto, nella comunicazione dei motivi ostativi, ha ritenuto che, nei casi della specie, l'acquisizione coattiva sanante possa avere ad oggetto il diritto di servitù e di passaggio.

Di qui, la contraddittorietà e, quindi, la manifesta irragionevolezza percepibile nello svolgimento del procedimento e la conseguente carenza di istruttoria.

3.1.2. La carenza di istruttoria è resa ancora più evidente dal fatto che, nel provvedimento conclusivo del 9 marzo 2020, l'Amministrazione ha rappresentato che la Società non ha presentato nel termine "né a tutt'oggi" osservazioni.

Viceversa, sia pure in ritardo, ma il termine per la presentazione delle osservazioni deve intendersi ordinatorio, sempre che il procedimento non sia stato nelle more concluso e non vi sia una specifica urgenza, la RWE, in data 3 marzo ha presentato articolate deduzioni.

3.2. Le doglianze dell'appellante risultano ancora fondate ove lo stesso sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui la stessa ha posto in rilievo che la determinazione amministrativa non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Il potere esercitato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, infatti, richiedendo la valutazione degli interessi in conflitto, non ha carattere vincolato, ma discrezionale.

3.3. Parimenti fondate sono le doglianze con le quali, la RWE ha dedotto che la sentenza appellata si sarebbe sostituita all'Amministrazione nell'esporre i motivi per i quali non sussisterebbero i presupposti per l'acquisizione coattiva della servitù, in quanto, in proposito, l'Amministrazione non ha fornito alcuna argomentazione, ritenendo erroneamente, come evidenziato, che l'istanza non riguardasse l'acquisizione coattiva di servitù.

Ne consegue che, effettivamente, il giudice di primo grado si è espresso con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, con conseguente violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.

4. In conclusione, rilevato che la questione inerente la proprietà della torre eolica è estranea al *thema decidendum* del presente giudizio, l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed obbligo per l'Amministrazione di riesaminare, anche alla luce di quanto statuito nella presente sentenza, l'istanza a suo tempo proposta dalla RWE per

l'emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001.

5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore dell'appellante ed a carico, in parti uguali, delle Amministrazioni appellate (per € 2.000,00) e del controinteressato signor OMISSIS (per € 2.000,00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe (R.G. n. 509 del 2021) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati al fine del riesame, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza a suo tempo presentata dalla RWE.

Condanna le Amministrazioni appellate, per € 2.000,00, ed il controinteressato signor OMISSIS, per € 2.000,00, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Caponigro

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO